

# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2015/1064 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 2015

**che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC <sup>(1)</sup>, che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (2) Il 9 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/447/PESC <sup>(2)</sup> che ha modificato la decisione 2013/354/PESC e ha prorogato l'EUPOL COPPS dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015.
- (3) A seguito del riesame strategico dell'EUPOL COPPS, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2016.
- (4) La decisione 2013/354/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 9 570 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 9 820 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 9 175 000 EUR.»;

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/447/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2014, che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 28).

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

### **Cellula di progetto**

1. L'EUPOL COPPS dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti che sono coerenti con gli obiettivi della missione e che agevolano la realizzazione del mandato. Ove opportuno, l'EUPOL COPPS agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUPOL COPPS è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari dell'Unione e degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUPOL COPPS, qualora i progetti siano:

a) previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; oppure

b) integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

Dopo che la Commissione o tali Stati hanno proposto formalmente che i propri contributi finanziari siano gestiti dall'EUPOL COPPS, quest'ultima conclude un accordo con la Commissione o detti Stati riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUPOL COPPS nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da detti Stati.

Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUPOL COPPS nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

3. I contributi finanziari dell'Unione, degli Stati membri o di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all'accettazione del CPS.»;

3) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2016.»

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. ASSELBORN

---